




LO SAI CHE...?



*Si ricorda che gli SPORTELLI
INFODISABILITÀ sono a*

SAVIGLIANO

GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113

telefono 0172/710811

e-mail martina.garesio@monviso.it

FOSSANO

ROSSO SONJA

- Corso Trento 4

telefono 0172/698411

e-mail sonja.rosso@monviso.it

*La sede di: **SALUZZO***

- Via Vittime di Brescia 3

telefono 0175/210711

*garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)*



01/2025

LO SAI CHE...?

ZONE A TRAFFICO LIMITATO E COME VENGONO REGOLAMENTATE

Le zone a traffico limitato sono **aree della città soggette a delle limitazioni**.

Nello specifico, la circolazione delle auto è consentita solo in determinati orari, con delle eccezioni per quanto riguarda determinati tipi di mezzi di trasporto e passeggeri.

La **regolamentazione** di queste zone è **affidata ai Comuni**, come previsto dall'**articolo 7 del Codice della strada**. In ogni caso, per accedervi, occorre consultare il sito del Comune di interesse e richiedere il permesso.

Ma come viene rilevato il passaggio in queste aree? Attraverso dei **dispositivi atti a riprendere la targa dell'auto**. L'immagine viene poi trasmessa ad un **sistema di controllo generale** che verifica se l'auto è autorizzata o se è stato pagato il pedaggio.

In ogni caso, bisogna sempre **controllare il sito del Comune** dove si dovrà transitare con la propria auto, per avere tutte le informazioni dettagliate sulla regolamentazione delle ZTL.

Ricordatevi che il passaggio senza permesso o pagamento, comporta solo la sanzione pecuniaria ma non la decurtazione di punti sulla patente.

Tra le categorie a cui è consentito l'accesso nelle zone a traffico limitato, rientrano anche le **persone con disabilità**.

La normativa prevede che:

1. Poiché il **contrassegno** rilasciato alla persona disabile è **strettamente personale**, la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l'autovettura sia utilizzata per il trasporto di tale persona.
2. La persona disabile non deve essere necessariamente il guidatore, l'**importante è che sia a bordo dell'auto**.
3. La **prova** che la persona affetta da disabilità sia effettivamente a bordo, spetta al soggetto che ha ricevuto l'eventuale sanzione.
4. Il contrassegno è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, dunque la stessa lo può usare semplicemente esponendolo **su un qualsiasi veicolo** al suo servizio ed ha validità **su tutto il territorio nazionale** (Sentenza della Cassazione 719/2008).



Negli anni è stato stabilito che il diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità **non tollera limitazioni, se non espressamente stabilite dalla legge.** Dunque, proprio per tutelare la piena effettività di tale diritto, non può essere limitato, qualunque sia il motivo, da parte dei Comuni, l'accesso a tali categorie nelle zone a traffico limitato.

In questo senso si è espresso anche il **Tribunale di Torino, Sez. III, 07/09/2020, con sentenza n.2889**, la quale ha stabilito che:

"Non è consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in zone a traffico limitato limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio".

In ogni caso, per comprendere appieno il principio di diritto che regola la materia, ci sembra opportuno riportare quanto stabilito dalla **Suprema Corte di Cassazione:**

"Due recenti ordinanze di questa stessa Sezione (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022, che si è peraltro occupata della legittimità della stessa ordinanza sindacale adottata dal COMUNE DI (OMISSIS), hanno ribadito che l'autorizzazione alla circolazione delle persone con disabilità, comprovata dal rilascio del "contrassegno invalidi", diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell'articolo 7 C.d.S., comma 14. La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che - lunghi dal ridursi, come ha statuito la sentenza impugnata, a una "modalità informativa, di natura preventiva", diretta al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell'inquinamento in queste zone - finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto."



Quindi, possiamo brevemente concludere affermando che:

- **Il diritto di libera circolazione delle persone affette da disabilità è un diritto personale**, dunque legato alla persona e non al veicolo.
- Tale diritto deve avere piena efficacia, dunque **non può essere limitato in alcun modo** da obblighi non previsti dalla legge e, quindi, da ordinanze degli enti locali.

LO SAI CHE...?

PARCHEGGIO GRATIS SU STRISCE BLU PER DISABILI CON CONTRASSEGNO AUTO

A prevederlo la legge 9 novembre 2021, n. 267.

Attraverso questo intervento normativo si mette quindi fine ad una disparità che vedeva data a ciascun comune la possibilità di decidere in autonomia se consentire ai veicoli in uso per il trasporto di persone disabili di parcheggiare senza pagare sulle strisce blu.

In riferimento alle persone con disabilità, viene rafforzato quello che prima era una sorta di invito ai comuni, e che adesso è invece un obbligo: quello di prevedere la sosta gratuita su strisce blu in tutta Italia per le persone dotate di contrassegno parcheggio, qualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Oggi è previsto dal comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada.

Il codice della strada prevede che i cittadini con disabilità possono parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu in tutti i comuni italiani, quando non ci sia disponibilità nei posti riservati.

Naturalmente tale diritto spetta ai possessori di contrassegno auto.

Così il testo, in riferimento alla gratuità della sosta su strisce blu:

"3-bis. ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostenere gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati" ».

Sanzioni più severe: la legge di conversione conferma inoltre l'inasprimento delle sanzioni per chi contravviene alle regole del parcheggio sui posti riservati alle persone con disabilità.

Le multe vengono raddoppiate per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il trasporto di persone con disabilità. Le sanzioni per chi

parcheggia sul posto disabili senza contrassegno andranno da 168 a 672 euro.



LO SAI CHE...?

Pensioni, assegni e indennità: importi per il 2025

Con la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025 (Allegato 2), INPS ha provveduto a pubblicare gli importi e i limiti reddituali per le pensioni, gli assegni e le indennità erogate a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi per il 2025.

Pubblichiamo la tabella aggiornata per il 2025


Provvidenza	Importo		Limite di reddito
	2025	2025	
Pensione ciechi civili assoluti	363	19.772,50	
Pensione ciechi civili assoluti (se riconverati)	336	19.772,50	
Pensione ciechi civili parziali (ricoverati e non)	336	19.772,50	
CIECHI	Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	1.022,44	Nessuno
	Indennità speciale ciechi ventesimisti assegno a vita ipovedenti gravi (decimisti)	229,3	Nessuno
SORDI	Indennità accompagnamento sordi	249,38	9506,1
	Pensione sordi	336	19.772,50
INVALIDI CIVILI	Indennità comunicazione sordi	267,83	Nessuno
	Pensione invalidi civili totali	336	19.772,50
	Assegno mensile invalidi civili parziali	336	5.771,35
	Indennità mensile frequenza minori	336	5.771,35
Lavoratori con drenanocitosi o talassemia m-	Indennità accompagnamento invalidi civili totali	542,02	Nessuno
	Lavoratori con drenanocitosi o talassemia major	603,4	Nessuno

La maggiorazione massima per invalidi civili totali, sordi, ciechi 18/67 anni titolari di pensione è fissata per il 2025 a **411,84 euro** mensili (erano 401,72 euro nel 2024). Si tratta ovviamente dell'importo massimo possibile che diminuisce man mano che gli introiti (compresa la pensione stessa) prima personali e poi coniugali aumentano fino ai limiti reddituali previsti.

I limiti reddituali per il 2025:

- pensionato solo, **9.721,92 euro** (**9.555,65** nel 2024);
- pensionato coniugato, **16.724,89 euro** (**16.502,98** nel 2024).

LO SA CHE...?



LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

Sono esonerati dal pagamento della tassa e soprattassa regionale per l'esercizio della pesca dilettantistica, nelle acque libere del territorio della Regione Piemonte, i cittadini italiani minori di anni 14 E LE PERSONE CON DISABILITÀ. Tali esenzioni hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono attenersi alle disposizioni in esse vigenti. Gli effetti della licenza di pesca dilettantistica decorrono dal versamento della tassa e soprattassa regionale e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.

PER SAPERNE DI PIÙ • www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/licenza.htm • Sedi URP della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html • www.regione.piemonte.it/disabilita • Numero Verde 800.333.444

LO SA CHE...?

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: IVA AGEVOLATA

La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)

Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l'agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all'espressione letterale della disposizione.

Innanzitutto la disposizione **non limita** l'accesso all'agevolazione **alle persone con disabilità** o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.

Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell'IVA agevolata.

Il secondo elemento è quello della **"diretta finalizzazione"**: l'intervento non deve essere marginalmente connesso all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.

Il terzo è più delicato riferimento è quello al **"contratto d'appalto per prestazioni di servizi"**. La nozione di appalto è definita dall'articolo 1655 del Codice Civile: *"L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro."*



Nelle prestazioni relative ai contratti d'appalto **sono incluse** anche le necessarie **cessioni di beni** che l'appaltatore ha acquistato - nell'interesse del committente - per la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.



Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l'IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai **prodotti grezzi o finiti** che rientrano nell'intervento. Il tutto rientrerà in un'unica fattura, emessa dall'appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.

Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli "**contratti d'appalto**" - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile - ma non ha contemplato i "**contratti d'opera**".

L'esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il "**contratto d'opera**" si verifica "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)".

Il contratto d'opera tipico, nell'ambito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un'impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale). Nel primo caso è applicabile l'IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l'**agevolazione non è applicabile** in quanto l'**artigiano** può solo sottoscrivere "contratti d'opera" ma non "contratti d'appalto".

Una ulteriore precisazione riguarda la mera "**cessione dei beni**", cioè dei prodotti - materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all'interno di uno specifico contratto d'appalto, l'Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di "*servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche*".

Per questi ultimi, la normativa sull'IVA prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.

